



# **Rapporto esplicativo**

**relativo**

**alla revisione parziale della Costituzione cantonale (Cost. cant.) e della legge sui comuni (LCom)**

(Riforma dei comuni: progetto parziale comuni patriziali)

## **Indice**

1	Introduzione .....	3
2	Caratteristiche del comune patriziale grigionese .....	6
3	Aggregazioni di comuni politici: conseguenze per i comuni patriziali .....	8
4	Nuova strategia .....	10
5	Spiegazioni relative ai singoli articoli del progetto.....	17
6	Conseguenze della revisione parziale .....	20
7	Attuazione ed entrata in vigore .....	20

# 1 Introduzione

Attualmente, nel Cantone dei Grigioni i compiti pubblici vengono svolti, oltre che dal Cantone, da 178 comuni, 109 comuni patriziali, 39 circoli, 11 distretti, 13 corporazioni regionali e oltre 400 forme di collaborazione intercomunale. I compiti che si presenteranno in futuro e gli sviluppi da attendersi richiedono un adeguamento delle strutture, affinché sia possibile svolgere questi compiti conformemente al diritto di rango superiore, con una qualità sufficiente e con l'efficienza richiesta.

Nella sessione di febbraio 2011, il Gran Consiglio si è occupato di questioni strategiche relative alla riforma dei comuni e alla riforma territoriale. Con un totale di 24 questioni di principio, esso ha potuto prendere posizione in merito agli obiettivi della riforma proposti dal Governo e tracciare i contorni delle relative strategie di attuazione. Il Gran Consiglio ha stabilito chiaramente, ossia senza voti contrari, che il Cantone è sovrastrutturato. Inoltre, sarebbe necessaria una riforma che consideri tutti i livelli statali. Il riorientamento dovrà avvenire in due tappe: a livello comunale con una riforma dei comuni, a livello regionale con una riforma territoriale.

Nel suo rapporto e nel suo messaggio sulla riforma dei comuni e sulla riforma territoriale (quaderno n. 8/2010-2011), il Governo ha stabilito i seguenti obiettivi strategici per una riforma completa:

- Le strutture statali vanno adeguate in modo coerente alle esigenze attuali e future poste all'adempimento dei compiti.
- La capacità di prestazione, la capacità di autofinanziamento e la responsabilità propria dei comuni politici vanno rafforzate.
- I comuni devono svolgere i loro compiti in modo possibilmente autonomo, prossimo al cittadino, efficace e conveniente.
- Le premesse per la necessaria ristrutturazione della perequazione finanziaria intracantonale vanno migliorate.
- La semplificazione delle strutture a livello regionale deve aumentare la trasparenza e la sicurezza giuridica, nonché migliorare le premesse per l'adempimento regionale dei compiti.

Il Gran Consiglio non si è limitato ad accettare questi obiettivi, bensì ha anche risposto alla questione della strategia da applicare per raggiungere gli obiettivi:

- Con una riforma dei comuni avviata sempre sulla base dell'approccio bottom-up, entro il 2020 il numero dei comuni andrà ridotto a 50 - 100 e a lungo termine a meno di 50.
- Con una riforma territoriale da ancorare nella Costituzione secondo un approccio top-down, il Cantone andrà articolato nei tre livelli statali Cantone, regione e comuni.
- La necessaria riforma delle strutture andrà discussa, decisa e attuata in diverse tappe. In questo modo l'attribuzione di compiti alla regione avviene nel singolo caso.
- La riforma delle strutture andrà eseguita in modo indipendente dalla discussione sulla modifica del sistema elettorale per il Gran Consiglio.

Conformemente all'incarico del Gran Consiglio, gli adeguamenti giuridici che andranno effettuati in seguito dovranno avvenire in modo graduale. Nel settore della riforma dei comuni sono previsti i tre progetti parziali<sup>1</sup> seguenti:

- *L'aggregazione dei comuni politici non deve portare automaticamente alla fusione dei comuni patriziali (legge sui comuni, art. 89).*
- *La promozione della collaborazione fra comuni esplicitamente ancorata nella Costituzione cantonale (Costituzione cantonale, art. 64) deve essere abrogata.*
- *A seguito di iniziative locali devono essere possibili votazioni di circolo e intercomunali.*

Inoltre, vanno definite zone di promozione delle aggregazioni in accordo e con la collaborazione dei comuni.

Un primo passo dell'attuazione della riforma dei comuni avviene con un adeguamento delle regolamentazioni per i comuni patriziali. In questo modo vanno eliminati possibili ostacoli alle aggregazioni.

Conformemente all'art. 89 della legge cantonale sui comuni (LCom; CSC 175.050), l'aggregazione di due o più comuni politici si estende anche ai comuni patriziali. Con

---

<sup>1</sup> Nel presente caso non si accenna ai progetti di attuazione nel settore della riforma territoriale.

62 voti contro 51 il Gran Consiglio si è espresso a favore della proposta di abolire questo automatismo, per rimuovere un ostacolo esistente alle fusioni. Poiché in seguito a ciò in futuro all'interno di un comune politico potrebbero esistere due o più comuni patriziali, andranno riveduti l'art. 61 della Costituzione cantonale (Cost. cant.; CSC 110.100) e diversi articoli della LCom.

Con l'abrogazione dell'aggregazione automatica dei comuni patriziali, al contempo va limitata la possibilità di trasferire il patrimonio pubblico del comune patriziale prima di un'aggregazione. L'esperienza maturata con le aggregazioni di comuni politici effettuate finora mostra che in molti casi i comuni patriziali si aggregano al comune prima dell'entrata in vigore della fusione, delegandogli i compiti. Tuttavia, in diversi altri casi è stato considerato il trasferimento di patrimonio patriziale prima della fusione dei comuni politici e in alcuni casi è anche stato realizzato. Con decreto del 22 dicembre 2009 il Governo ha vietato ai Comuni patriziali di Cazis e di Sarn di trasferire il proprio patrimonio di godimento a un istituto di diritto privato (consorzio patriziale di terreni conformemente alla legge d'introduzione al Codice civile svizzero, LICC; CSC 210.100). Il Governo aveva spiegato che un trasferimento di patrimonio a un altro soggetto giuridico di diritto pubblico sarebbe sì possibile, tuttavia, in seguito alla mancanza della possibilità di vigilanza, ciò non sarebbe possibile a un consorzio di terreni di diritto privato. Inoltre, andrebbero rispettati altri principi: il patrimonio patriziale non andrebbe ad esempio sottratto alla sua destinazione pubblica.

Il Governo ritiene che l'abrogazione dell'aggregazione automatica dei comuni patriziali sia adeguata per evitare in futuro la nascita di ulteriori sistemi che complicano le strutture e i rapporti di proprietà del patrimonio pubblico. La questione del trasferimento del patrimonio viene meno, dato che i comuni patriziali possono continuare a esistere anche all'interno di un comune politico aggregato. Quale alternativa possibile per l'amministrazione del patrimonio patriziale, in futuro deve essere a disposizione il *consorzio patriziale*, strutturato quale ente di diritto pubblico. Il consorzio patriziale viene chiamato in causa qualora all'interno di un comune aggregato non dovesse più esistere il comune patriziale. In questo modo, in determinati casi ai progetti di aggregazione dei comuni politici viene tolto un importante argomento di discussione, favorendo così l'approvazione dell'aggregazione di comuni da parte dei cittadini.

In singoli casi vi sono già anche state richieste di trasferire il patrimonio di comuni politici a comuni patriziali prima di un'eventuale aggregazione. Ciò non è consentito e dal punto di vista giuridico il Governo ritiene anche che non vi sia una necessità di regolamentazione. L'art. 28 LCom stabilisce che tutta la proprietà del patrimonio comunale spetta al comune politico, con l'unica eccezione del patrimonio attribuito in modo definitivo al comune patriziale secondo l'art. 79 LCom. Dopo l'entrata in vigore della legge sui comuni avvenuta nel 1974, i comuni patriziali e i comuni politici hanno avuto a disposizione dieci anni per disciplinare definitivamente la questione della proprietà con un accordo di delimitazione. Un "ritrasferimento" del patrimonio del comune politico al comune patriziale sarebbe contrario al principio della buona amministrazione conformemente all'art. 29 LCom e andrebbe chiaramente considerato contrario alla legge. Questo fatto sarebbe addirittura dato se la maggior parte degli aventi diritto di voto di un comune politico dovesse accettare una simile intenzione.

Non si rende necessario un adeguamento della legge sulla cittadinanza del Cantone dei Grigioni (LCCit; CSC 130.100) o della relativa ordinanza (OCCit; CSC 130.110) in seguito alle modifiche proposte della Cost. cant. o della LCom.

La necessità di riforma descritta nel messaggio del Governo relativo alla riforma dei comuni e alla riforma territoriale (p. 666) per quanto concerne i rapporti giuridici tra comuni politici e comuni patriziali va affrontata solo nel corso della prevista revisione totale della legge sui comuni.

## **2 Caratteristiche del comune patriziale grigionese**

Conformemente all'art. 61 cpv. 1 Cost. cant, i comuni patriziali sono costituiti dalle cittadine e dai cittadini originari del comune e ivi domiciliati. Per quanto riguarda il territorio, il settore di attività corrisponde al territorio soggetto alla sovranità del comune politico, motivo per cui il comune patriziale rappresenta un ente territoriale. Conformemente alla legge sui comuni, esso è un ente di diritto pubblico (comunità di persone resa autonoma dal punto di vista giuridico).

Fino al 1874 nei Grigioni i comuni erano composti esclusivamente da patrizi. Ciò significa che solo loro godevano dei diritti politici. Con l'entrata in vigore della legge sul domicilio degli Svizzeri del 12 giugno 1874, il comune politico è diventato comple-

mentare al comune patriziale, oppure l'ha sostituito. Per 100 anni vi sono stati punti non chiari sui rapporti tra comune politico e comune patriziale. Le controversie tra i membri del comune politico e quelli del comune patriziale erano dovute principalmente alla questione della proprietà del patrimonio comunale, in particolare per il patrimonio di congodiamento (alpi, pascoli comunitari, boschi, appezzamenti comunali, diritto di libero pascolo, diritto allo sfruttamento dei boschi e di pascolo). Accogliendo, nel 1974, la legge cantonale sui comuni, la questione relativa alla proprietà è stata risolta con un compromesso (cfr. art. 77-82 LCom). Conformemente all'art.79 LCom, al comune patriziale spettano dunque:

- a. *le proprietà fondiarie e gli istituti destinati all'assistenza sociale patriziale, se il comune patriziale svolge in modo indipendente i compiti dell'assistenza sociale patriziale o se versa relativi contributi al comune politico;*
- b. *i lotti patriziali da esso distribuiti antecedentemente al 1° settembre 1874;*
- c. *le proprietà fondiarie acquisite con mezzi propri dal 1° settembre 1874;*
- d. *i patrimoni di congodiamento dei quali il comune patriziale è già iscritto a registro fondiario federale quale proprietario o la cui proprietà gli è stata riconosciuta da almeno 30 anni in forma sufficientemente deducibile da un punto di vista legale ed è rimasta incontestata.*

La proprietà dei patrimoni di congodiamento conformemente all'art. 79 LCom spetta al comune patriziale organizzato solo se i relativi valori patrimoniali sono stati separati entro il periodo di dieci anni previsto all'art. 103 cpv. 1 LCom. La proprietà non riconosciuta al comune patriziale entro questo termine appartiene al comune politico (art. 103 cpv. 2 LCom) e ciò a prescindere da una relativa iscrizione nel registro fondiario.

La legge sui comuni richiede che i patrizi si organizzino in un comune patriziale per poter esercitare le proprie competenze. Conformemente all'art. 81 LCom ciò è possibile solo se almeno sette cittadini patrizi aventi diritto di voto risiedono nel comune. Se il comune patriziale è organizzato come tale, la legge gli delega una serie esau-  
stiva di compiti pubblici:

- a. *conferimento dell'attinenza comunale;*
- b. *amministrazione dei beni pauperili patriziali e dei lotti patriziali;*

- c. *alienazione, costituzione in pegno e oneri permanenti del patrimonio di sua proprietà;*
- d. *consenso per l'alienazione, la costituzione in pegno e la concessione di oneri permanenti su proprietà fondiaria che al 1° settembre 1874 appartenevano già al patrimonio di congodiamento del comune o che sono stati acquisiti a titolo di compenso in natura in sostituzione di simili proprietà;*
- e. *fissazione delle tasse di compartecipazione al patrimonio di congodiamento del comune;*
- f. *unione con il comune politico.*

Fino al 1979 i comuni patriziali si assumevano il compito dell'assistenza pubblica. Da allora questo compito spetta al comune politico.

Se non esiste un comune patriziale organizzato, le sue competenze vengono assunte dal comune politico (art. 78 cpv. 3 LCom). Quanto al resto, tra i due tipi di comune non vi è una struttura gerarchica, ciò significa che il comune politico non ha la competenza di dare istruzioni o di controllare il comune patriziale.

### **3    Aggregazioni di comuni politici: conseguenze per i comuni patriziali**

#### 1.    Regolamentazione attuale

L'art. 89 LCom disciplina le conseguenze di aggregazioni di comuni per i comuni patriziali. Secondo tale articolo, l'aggregazione dei comuni politici vale anche per i rispettivi comuni patriziali tra di loro. *Se due o più comuni si aggregano, l'aggregazione si estende anche ai comuni patriziali.* Nella versione originale della legge sui comuni del 1974 si distingueva il tipo di aggregazione: nelle cosiddette fusioni e integrazioni di comuni l'incorporazione si estendeva anche al comune patriziale.

Dal 2006 sono avvenute 13 aggregazioni comunali in cui sono stati coinvolti comuni patriziali. Dopo l'aggregazione, sette comuni avevano il comune patriziale e 6 non l'avevano. In particolare nel caso delle fusioni di valle Val Müstair e Bregaglia, per quanto riguarda i comuni patriziali ha avuto luogo un'ampia ridefinizione delle struttu-



re: undici comuni politici con otto comuni patriziali si sono aggregati formando due comuni politici senza comuni patriziali (comune unico). In due altri casi sono stati effettuati trasferimenti di patrimonio. Nel quadro dell'aggregazione di Cazis (decreto governativo protocollo n. 1247), il 22 dicembre 2009 il Governo quale autorità di vigilanza ha decretato che questo metodo non sarebbe consentito, se ciò fosse avvenuto ricorrendo a un cosiddetto consorzio patriziale di terreni secondo gli art. 26 segg. LICC. Consorzi di questo tipo non sottostanno alla necessaria vigilanza statale e non sarebbe possibile garantire che il patrimonio di godimento in questione non venga destinato ad altro scopo, ad esempio tramite suddivisione tra i soci. Il Governo ha rinviato alla possibilità fondamentale della costituzione di una corporazione patriziale secondo l'art. 82 LCom. Il Comune patriziale di Cazis non si è avvalso di questa possibilità. Il patrimonio dell'ex-comune patriziale di Sarn è stato in seguito trasferito al comune politico aggregato di Cazis.

## 2. Necessità d'azione

Nel decreto citato il Governo si è occupato a fondo della natura giuridica del patrimonio di godimento. Vale la regola secondo cui il patrimonio di godimento deve rimanere tale e in linea di principio vige un divieto d'alienazione (art. 35 seg. LCom). Se eccezionalmente avviene un'alienazione, il ricavo affluisce in un apposito conto dei ricavi delle vendite di terreno (art. 38 LCom). La citata assegnazione del patrimonio di godimento si basa sul diritto cantonale. Ciò significa che essa non può essere annullata né dal comune patriziale, né dal comune politico, e nemmeno da una decisione dei due comuni. Da ciò risulta inoltre che il patrimonio di godimento non può essere separato dalla sua destinazione d'uso pubblica con un trasferimento. Conformemente alla LCom (cfr. art. 30 cpv. 2), i diritti di godimento spettano all'avente diritto anche dopo il trasferimento. Anche se i trasferimenti a soggetti giuridici adeguati sono di principio permessi, simili negozi giuridici non sono ideali nel contesto di un'auspicata ridefinizione delle strutture, in particolare quando oltre a un nuovo comune patriziale sorgono anche ulteriori titolari del patrimonio trasferito. Questi ultimi possono mostrare delle lacune democratiche. Sulla base di queste constatazioni, il Governo propone di effettuare una semplificazione fondamentale delle disposizioni concernenti i comuni patriziali nell'ambito di aggregazioni di comuni politici.

## 4 Nuova strategia

La strategia proposta elimina l'automatismo previsto dall'art. 89 LCom e in caso di aggregazioni abroga l'identità territoriale tra comune politico e patriziale. Nel quadro della fusione, i comuni patriziali possono continuare ad aggregarsi a comuni politici, tuttavia non sono più obbligati a farlo. Ciò porta alla situazione in cui sul territorio di un comune politico possono esistere diversi comuni patriziali che continuano a disporre del patrimonio patriziale e che rimangono competenti per la concessione della cittadinanza. In una frazione politica o in una località priva di comune patriziale, la decisione di naturalizzazione verrebbe invece presa dal comune politico. Al momento della naturalizzazione viene concessa la cittadinanza con l'indicazione del nuovo comune politico. Infine, in un nuovo comune politico possono esistere diversi comuni patriziali con differenti condizioni patrimoniali e competenze in merito alla naturalizzazione. Una variante che avrebbe permesso ai comuni patriziali di concedere la cittadinanza con il nome del proprio comune patriziale è stata considerata inadeguata, indipendentemente dalla questione dell'ammissibilità giuridica, quindi non è stata approfondita.

Analogamente alla regolamentazione vigente, solo la persona che gode della cittadinanza del comune e vi è domiciliata appartiene al comune patriziale.

A seguito del fatto che i comuni patriziali possono continuare a esistere indipendentemente da un'aggregazione di comuni politici, il trasferimento del patrimonio patriziale risulta superfluo. È quindi giustificato stabilire nella legge un divieto generale di trasferimento per impedire ulteriori trasferimenti e la creazione di nuove strutture supplementari (art. 79 cpv. 3, progetto). Tuttavia, devono essere permesse deroghe a questo divieto se i comuni patriziali esistenti si aggregano al comune politico e quindi si sciolgono. Questa variante, che ha lo scopo di ridefinire le strutture, permette un trasferimento del patrimonio al consorzio patriziale di diritto pubblico (art. 89 cpv 3, progetto). Esso sottostà alla vigilanza del comune politico, che deve badare affinché il bene pubblico rimanga a disposizione della popolazione. Allo scopo di chiarire incertezze giuridiche, in una regolamentazione transitoria le corporazioni patriziali esistenti vengono inoltre equiparate dal punto di vista giuridico ai nuovi consorzi patriziali (art. 103b, progetto).

## Rappresentazione sinottica

Diritto vigente	Progetto per la consultazione Le modifiche sono evidenziate
<p><b>Costituzione del Cantone dei Grigioni (CSC 110.100)</b></p>	
<p><b>Art. 61 Comuni patriziali</b></p> <p>1 I comuni patriziali sono costituiti dalle cittadine e dai cittadini originari del comune e ivi domiciliati.</p> <p>2 Lo stato giuridico, i compiti e l'organizzazione dei comuni patriziali nonché l'unione con il comune politico sono stabiliti dalla legge.</p>	<p><b>Art. 61 Comuni patriziali</b></p> <p>1 I comuni patriziali sono costituiti dalle cittadine e dai cittadini originari del comune e domiciliati <b>nel comune patriziale</b>.</p> <p>2 Lo stato giuridico, i compiti e l'organizzazione dei comuni patriziali nonché l'unione con il comune politico sono stabiliti dalla legge.</p>
<p><b>Legge sui comuni del Cantone dei Grigioni (CSC 175.050)</b></p>	
<p><b>VI. Collaborazione intercomunale</b></p> <p><b>Art. 50 I. Principio, forme e diritto applicabile</b></p> <p>1 Per il disbrigo di determinati compiti i comuni possono unirsi come segue:</p> <p>a) come corporazione regionale; b) come corporazione di comuni; c) come unione di comuni senza personalità giuridica; d) come istituto comune; e) come unione di comuni di diritto privato.</p> <p>2 I comuni possono delegare determinati compiti al circolo.</p> <p>3 I compiti di importanza regionale devono essere svolti da una corporazione regionale.</p> <p>4 Nell'ambito del proprio settore di competenza i comuni patriziali possono inoltre unirsi tra di loro o unirsi con comuni.</p> <p>5 Le norme della presente legge sono applicabili per analogia alle forme delle unioni di comuni.</p>	<p><b>VI. Collaborazione intercomunale</b></p> <p><b>Art. 50 I. Principio, forme e diritto applicabile</b></p> <p>1 Per il disbrigo di determinati compiti i comuni possono unirsi come segue:</p> <p>a) come corporazione regionale; b) come corporazione di comuni; c) come unione di comuni senza personalità giuridica; d) come istituto comune; e) come unione di comuni di diritto privato.</p> <p>2 I comuni possono delegare determinati compiti al circolo.</p> <p>3 I compiti di importanza regionale devono essere svolti da una corporazione regionale.</p> <p><b>4 Abrogato</b></p> <p>5 Le norme della presente legge sono applicabili per analogia alle forme delle unioni di comuni.</p>
<p><b>Art. 77 I. Comune patriziale; 1. Stato giuridico</b></p> <p>1 Il comune patriziale è una corporazione di diritto pubblico.</p> <p>2 Al comune patriziale sono applicabili per analogia le disposizioni contenute nella presente legge sui comuni per quanto questa sezione non stabilisca norme speciali.</p> <p>3 Nei comuni con parlamento comunale i comuni patri-</p>	<p><b>Art. 77 I. Comune patriziale; 1. Stato giuridico</b></p> <p>1 Il comune patriziale è una corporazione di diritto pubblico.</p> <p>2 Al comune patriziale sono applicabili per analogia le disposizioni contenute nella presente legge sui comuni per quanto questa sezione non stabilisca norme speciali.</p> <p>3 Nei comuni con parlamento comunale i comuni patri-</p>

<p>ziali sono autorizzati a promulgare disposizioni in deroga all'articolo 9 lettera e.</p> <p>4 Lo statuto del comune patriziale richiede l'approvazione del Governo. La decisione del Governo è definitiva.</p>	<p>ziali sono autorizzati a promulgare disposizioni in deroga all'articolo 9 lettera e.</p> <p>4 Lo statuto del comune patriziale richiede l'approvazione del <b>Dipartimento</b>. La decisione del <b>Dipartimento</b> è definitiva.</p> <p><b>5 È esclusa l'istituzione di nuovi comuni patriziali.</b></p>
<p><b>Art. 78 2 Organizzazione</b></p> <p>1 Gli organi del comune patriziale sono l'assemblea patriziale, la sovrastanza patriziale e i revisori dei conti.</p> <p>2 Per disposizione statutaria possono essere designati quali membri della sovrastanza patriziale i membri del municipio (della sovrastanza), se sono cittadini patrizi.</p> <p>3 Se per l'esercizio delle competenze incombenti al comune patriziale vengono a mancare le premesse enumerate nell'articolo 81, le competenze saranno esercitate d'ufficio da parte degli organi del comune politico. Sono riservate le speciali norme sulla concessione della cittadinanza.</p>	<p><b>Art. 78 2 Organizzazione</b></p> <p>1 Gli organi del comune patriziale sono l'assemblea patriziale, la sovrastanza patriziale e i revisori dei conti.</p> <p>2 Per disposizione statutaria possono essere designati quali membri della sovrastanza patriziale i membri del municipio (della sovrastanza), se sono <b>membri del comune patriziale</b>.</p> <p><b>3 Se non esiste un comune patriziale, i suoi compiti saranno assunti dal comune politico.</b></p>
<p><b>Art. 79 3. Proprietà</b></p> <p>Rientrano nelle proprietà del comune patriziale:</p> <p>a) le proprietà fondiarie e gli istituti destinati all'assistenza sociale patriziale, se il comune patriziale svolge in modo indipendente i compiti dell'assistenza sociale patriziale o se versa relativi contributi al comune politico;</p> <p>b) i lotti patriziali da esso distribuiti antecedentemente al 1° settembre 1874;</p> <p>c) le proprietà fondiarie acquisite con mezzi propri dal 1° settembre 1874;</p> <p>d) i patrimoni di congondimento dei quali il comune patriziale è già iscritto a registro fondiario federale quale proprietario o la cui proprietà gli è stata riconosciuta da almeno 30 anni in forma sufficientemente deducibile da un punto di vista legale ed è rimasta incontestata.</p>	<p><b>Art. 79 3. Proprietà</b></p> <p>1 Rientrano nelle proprietà del comune patriziale:</p> <p>a) le proprietà fondiarie e gli istituti destinati all'assistenza sociale patriziale, se il comune patriziale svolge in modo indipendente i compiti dell'assistenza sociale patriziale o se versa relativi contributi al comune politico;</p> <p>b) i lotti patriziali da esso distribuiti antecedentemente al 1° settembre 1874;</p> <p>c) le proprietà fondiarie acquisite con mezzi propri dal 1° settembre 1874;</p> <p>d) i patrimoni di congondimento dei quali il comune patriziale è già iscritto a registro fondiario federale quale proprietario o la cui proprietà gli è stata riconosciuta da almeno 30 anni in forma sufficientemente deducibile da un punto di vista legale ed è rimasta incontestata.</p> <p><b>2 Il patrimonio patriziale serve all'adempimento di compiti di interesse pubblico. Non è permessa la ripartizione o la distribuzione di utili o patrimoni ai membri del comune patriziale.</b></p> <p><b>3 Ad eccezione dell'articolo 89 capoverso 3 non è permesso trasferire il patrimonio a soggetti giuridici diversi dal comune politico.</b></p>
<p><b>Art. 80 4. Congondimento dei lotti patriziali</b></p> <p>1 Fintanto che ne viene fatto uso, il congondimento dei lotti patriziali è riservato ai patrizi.</p> <p>2 Il ricavo delle vendite di lotti patriziali va di regola assegnato a un fondo di riserva che dovrà essere im-</p>	<p><b>Art. 80 4. Congondimento dei lotti patriziali</b></p> <p>1 Fintanto che ne viene fatto uso, il congondimento dei lotti patriziali è riservato ai <b>membri del comune patriziale</b>.</p> <p>2 Il ricavo delle vendite di lotti patriziali va di regola assegnato a un fondo di riserva che dovrà essere impiegato in primo luogo per procurare un compenso in</p>

<p>piegato in primo luogo per procurare un compenso in natura.</p>	<p>natura.</p>
<p><b>Art. 81 5. Competenze</b>  Se almeno sette cittadini patrizi aventi diritto di voto risiedono nel comune e sono organizzati in comune patriziale ai sensi dell'articolo 78, quest'ultimo decide su:</p> <p>a) il conferimento dell'attinenza comunale;</p> <p>b) l'amministrazione dei beni pauperili patriziali e dei lotti patriziali;</p> <p>c) l'alienazione, la costituzione in pegno e gli oneri permanenti del patrimonio di sua proprietà;</p> <p>d) il consenso per l'alienazione, la costituzione in pegno e la concessione di oneri permanenti su proprietà fondiarie che al 1° settembre 1874 appartenevano già al patrimonio di congodimento del comune o che sono stati acquisiti a titolo di compenso in natura in sostituzione di simili proprietà;</p> <p>e) la fissazione delle tasse di compartecipazione al patrimonio di congodimento del comune;</p> <p>f) l'unione con il comune politico.</p>	<p><b>Art. 81 5. Competenze</b>  Se almeno sette <b>cittadini</b> aventi diritto di voto risiedono nel <b>comune patriziale</b> e sono organizzati in comune patriziale ai sensi dell'articolo 78, quest'ultimo decide su:</p> <p>a) il conferimento dell'attinenza comunale;</p> <p>b) l'amministrazione dei beni pauperili patriziali e dei lotti patriziali;</p> <p>c) l'alienazione, la costituzione in pegno e gli oneri permanenti del patrimonio di sua proprietà;</p> <p>d) il consenso per l'alienazione, la costituzione in pegno e la concessione di oneri permanenti su proprietà fondiarie che al 1° settembre 1874 appartenevano già al patrimonio di congodimento del comune o che sono stati acquisiti a titolo di compenso in natura in sostituzione di simili proprietà;</p> <p>e) la fissazione delle tasse di compartecipazione al patrimonio di congodimento del comune;</p> <p>f) l'unione con il comune politico.</p>
<p><b>Art. 82 Corporazioni patriziali</b>  1 Se nel comune patriziale esistono corporazioni patriziali dotate di patrimonio proprio, questo deve essere utilizzato esclusivamente per soddisfare compiti pubblici del comune o del comune patriziale.</p> <p>2 Esse sono obbligate, analogamente al comune e al comune patriziale, ad amministrare tale patrimonio in maniera rispondente alle prescrizioni. Qualsiasi ripartizione di somme di denaro fra i membri, siano esse proventi di capitali oppure ricavi di vendite di proprietà fondiarie o di altri valori patrimoniali, è vietata così come è vietata ai comuni patriziali.</p>	<p><b>Art. 82 Consorzi patriziali</b>  1 Se nel <b>comune</b> esistono <b>consorzi</b> patriziali <b>dotati</b> di patrimonio proprio, questo deve essere utilizzato esclusivamente per soddisfare compiti pubblici (...).</p> <p>2 <b>Essi</b> sono <b>obbligati</b>, analogamente al comune (...), ad amministrare tale patrimonio in maniera rispondente alle prescrizioni. Qualsiasi ripartizione di somme di denaro fra i membri, siano esse proventi di capitali oppure ricavi di vendite di proprietà fondiarie o di altri valori patrimoniali, è vietata (...).</p>
<p><b>Art. 89 3. Comune patriziale e cittadinanza</b>  1 Se due o più comuni si aggregano, l'aggregazione si estende anche ai comuni patriziali.</p> <p>2 Per il resto i comuni interessati disciplinano la cittadinanza.</p>	<p><b>Art. 89 3. Comune patriziale e cittadinanza</b>  1 Se due o più comuni <b>politici</b> si aggregano, <b>anche i comuni patriziali possono aggregarsi in modo da sovrapporsi.</b></p> <p><b>2 La cittadinanza si orienta al comune politico.</b></p> <p><b>3 Se nel corso di un'aggregazione dei comuni politici i comuni patriziali si sciolgono, il patrimonio patriziale può essere trasferito a consorzi patriziali.</b></p>
	<p><b>Art. 103b Corporazioni patriziali</b>  1 Le corporazioni patriziali esistenti sottostanno alle disposizioni dell'articolo 82.</p>

Casi possibili:


***I tre comuni politici di A, B e C si aggregano. A e B hanno dei comuni patriziali (tratteggiato scuro), C invece no.***

Quali possibilità dovranno esistere in futuro per i comuni patriziali nel caso di un'aggregazione dei tre comuni politici di A, B e C nel nuovo comune di X?

Le varianti 1 e 2 sono già oggi possibili. Con la revisione parziale proposta, a titolo di novità si aggiungerebbero le varianti 3 e 4.

**Variante 1:** Al momento dell'aggregazione dei comuni di A, B e C i due comuni patriziali di A e di B si uniscono nel comune patriziale di X. Esisterà il comune politico di X e il comune patriziale di X. Le naturalizzazioni con attinenza X vengono effettuate dal nuovo comune patriziale, al quale spetta il patrimonio patriziale dei vecchi comuni patriziali di A e di B.


**Prima dell'aggregazione**



**Dopo l'aggregazione**


Comune politico

Comune patriziale



**Variante 2:** I due comuni patriziali di A e di B si uniscono ai comuni politici di A e di B prima dell'entrata in vigore dell'aggregazione dei comuni di A, B e C. A titolo di novità, esiste solo il comune politico di X che si occupa anche delle naturalizzazioni con attinenza X. Non esiste più alcun comune patriziale. Anche la proprietà patriziale viene trasferita al nuovo comune di X.

**Prima dell'aggregazione**




**Dopo l'aggregazione**

Comune politico




**Variante 3:** I due comuni patriziali di A e di B si uniscono ai comuni politici di A e di B prima dell'entrata in vigore dell'aggregazione dei comuni di A, B e C. In seguito le naturalizzazioni vengono effettuate dal comune politico di X. Non esiste più alcun comune patriziale. Per l'amministrazione del patrimonio patriziale vengono creati due consorzi patriziali A e B. Essi sottostanno alla vigilanza del nuovo comune politico di X. Per l'amministrazione e l'impiego del patrimonio valgono le stesse regole come per i comuni patriziali.



**Variante 4:** I due comuni patriziali di A e di B continuano a esistere dopo l'aggregazione dei comuni di A, B e C. Sul territorio del comune politico di X esistono quindi due comuni patriziali. I comuni patriziali di A e di B rilasciano la cittadinanza del nuovo comune di X per il rispettivo territorio, mentre per il rilascio della cittadinanza per il territorio dell'ex comune di C è competente il nuovo comune politico. A questo scopo esso può anche istituire una commissione collettiva per tutto il comune.





La revisione della Costituzione cantonale porta a scostarsi dal principio dell'identità territoriale tra comune patriziale e politico. La revisione parziale della legge sui comuni rappresenta la necessità di regolamentazione derivante dalla nuova concezione.

## 5 Spiegazioni relative ai singoli articoli del progetto

### Costituzione cantonale (Cost. cant.):

#### Art. 61 cpv. 1 Comuni patriziali

L'obbligo di identità territoriale tra il comune patriziale e quello politico nel quadro di un'aggregazione viene così abrogato. Il punto di riferimento territoriale per l'appartenza al comune patriziale non è più il comune politico, bensì lo stesso comune patriziale. Per i comuni patriziali esistenti non cambia nulla, dato che essi rimangono identici ai comuni politici per quanto riguarda la loro estensione territoriale. Rispetto alla configurazione attuale risulta una modifica esclusivamente quale conseguenza di aggregazioni di comuni.

### Legge sui comuni (LCom):

#### Art. 50 cpv. 4 I. Principio, forme e diritto applicabile

L'intenzione strategica di Governo e Gran Consiglio consiste nella volontà di semplificare le strutture. In questo contesto non è giustificato che i comuni patriziali adempiano i loro compiti in modo intercomunale, ossia tra comuni patriziali. Nella prassi la possibilità legale è stata sfruttata poco, alla stregua della delega parziale di compiti al

comune politico. In questo senso l'abrogazione dell'art. 50 cpv. 4 è solo un adeguamento alla prassi effettiva.

#### **Art. 77 cpv. 4 e 5                    I. Comune patriziale; 1. Stato giuridico**

Cpv. 4: viene colta l'occasione della presente revisione parziale per inserire formalmente nella legge la regolamentazione vigente dal 1° gennaio 2009 secondo cui gli statuti dei comuni patriziali vengono approvati dal Dipartimento competente e non più dal Governo.

Cpv. 5: vietando l'istituzione di nuovi comuni patriziali viene stabilito giuridicamente ciò che vale già oggi. Con il termine "istituzione" viene espressa l'intenzione di creare un comune patriziale in un comune dove tale organo non esiste.

#### **Art. 78 cpv. 2 e 3                    2 Organizzazione**

Cpv. 2: cfr. art. 61 Cost. cant. (progetto)

Cpv. 3: con la determinazione giuridica dei comuni patriziali esistenti si può partire dal presupposto che essi siano organizzati in modo legittimo e che si assumano i loro compiti secondo le regole. È dunque giustificato che il comune politico adempia i compiti solo se non esiste un comune patriziale.

#### **Art. 79 cpv. 2 e 3                    3. Proprietà**

Cpv. 2: la questione della proprietà è stata risolta con la creazione della legge sui comuni nel 1974 e con il periodo di dieci anni concesso per un'eventuale separazione. Il cpv 2 (progetto) crea la sicurezza e la chiarezza giuridiche per l'impiego del patrimonio patriziale. Già oggi la distribuzione di utili e patrimoni ai membri è vietata (cfr. art. 82 cpv. 2 LCom). Tuttavia, in molti luoghi è ancora diffusa la prassi di distribuire un cosiddetto beneficio per cittadini, perlopiù in contanti.

Il cpv. 3 disciplina il trasferimento di patrimonio patriziale. Il trasferimento di patrimonio al comune politico deve rimanere possibile e va quindi ancorato nella legge. Inoltre, nell'ambito di aggregazioni di comuni si presenta la possibilità di limitare la cerchia dei proprietari e degli utenti al numero attuale, grazie alla futura possibilità di trasferire il patrimonio a un consorzio patriziale. Ciò è tuttavia necessario e permesso solo all'interno di comuni aggregati nei quali non esiste più il comune patriziale.

#### **Art. 80 cpv. 1                        Congodimento dei lotti patriziali**

Cfr. art. 61 Cost. cant. (progetto).

**Art. 81****5. Competenze**

Il termine "cittadino patrizio" non è diffuso nel Cantone dei Grigioni. Esso va sostituito dal termine "cittadino", più diffuso e anche usato nella Collezione sistematica del diritto.

Cfr. art. 61 Cost. cant. (progetto).

**Art. 82****Consorzi patriziali**

Il termine attuale "corporazione patriziale" va sostituito dal concetto più comprensibile di "consorzio patriziale". Dal punto di vista contenutistico questo ente ha un significato leggermente diverso: non si tratta più di un ente che può essere creato all'interno del comune patriziale, bensì di un titolare del patrimonio interno al comune politico con caratteristiche di società cooperativa. Questo ente è soggetto alla vigilanza del comune politico, presenta strutture basate sull'affiliazione e, come il comune patriziale, è vincolato all'impiego pubblico del patrimonio.

**Art. 89****3. Comune patriziale e cittadinanza**

Cpv. 1 (progetto): finora vigeva l'aggregazione automatica dei comuni patriziali in caso di aggregazione dei comuni politici. Questo automatismo va sostituito da una formulazione possibilistica. In questo modo, nel quadro dell'aggregazione di comuni politici va resa possibile la creazione di un comune patriziale che a livello di estensione territoriale corrisponda al nuovo comune politico.

Il cpv. 2 (progetto) stabilisce che, come finora, la cittadinanza deve estendersi sul perimetro del comune politico.

Un nuovo cpv. 3 disciplina la possibilità di trasferire il patrimonio patriziale a un consorzio patriziale nel quadro di un'aggregazione di comuni (cfr. art. 82 LCom, progetto). Dato che un tale consorzio può essere creato solo all'interno del comune politico, si parte dal presupposto che il comune patriziale venga sciolto, ossia che esso si aggregi al comune politico.

**Art. 103b****Corporazioni patriziali**

Dal punto di vista giuridico le corporazioni patriziali esistenti andranno equiparate ai nuovi consorzi patriziali. La costituzione di nuove corporazioni patriziali non è più possibile. Tuttavia, con il diritto transitorio va impedita la creazione di una "lacuna legislativa" per le corporazioni esistenti.

## **6 Conseguenze della revisione parziale**

Il progetto non ha conseguenze per il personale e finanziarie.

## **7 Attuazione ed entrata in vigore**

La revisione costituzionale impone una votazione popolare che andrà svolta nel corso del 2012. L'entrata in vigore delle presenti disposizioni è prevista per il 1° gennaio 2013. In questo modo, i progetti aggregativi in corso non vanno rallentati dalla revisione parziale prevista della legge sui comuni.